



Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento *
di **GIAN DOMENICO MOSCO**

SOMMARIO: **1.** SOVRAINDEBITAMENTO ED ESDEBITAZIONE. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ, SECONDO PATRIMONIO, SEPARAZIONE PATRIMONIALE. – **2.** LE TRE PROCEDURE. – **3.** L'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE. – **4.** IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO. – **5.** VUOTI NORMATIVI E *PAR CONDICIO CREDITORUM*. – **6.** LA QUESTIONE DELLA MERITEVOLEZZA. – **7.** CONCLUSIONI.

Abstract

This paper addresses the crisis of over-indebtedness by outlining the current framework and outlook and stressing its importance, in particular with reference to the discharge of the debtor, in terms of limitation of liability and separation of assets.

The main issues – preconditions, regulatory gaps, and worthiness – raised by the three procedures of over-indebtedness are also described by providing an account of the upcoming novelties introduced by the Corporate Crisis and Insolvency Code, in force from the next summer.

1. Sovraindebitamento ed esdebitazione. Limitazione della responsabilità, secondo patrimonio, separazione patrimoniale. Il rilievo pratico delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento è al momento modesto, nonostante il tentativo di promuoverle con la modifica nel 2015 dell'art. 480 c.p.c. sul contenuto del precetto, che deve ora comprendere l'avvertimento che il debitore può farvi ricorso. Le relazioni relative a legge delega e schemi di decreti delegati per la riforma della crisi e dell'insolvenza parlano senza mezzi termini di “quasi totale disapplicazione dell'istituto”, così motivando, in uno con l'esigenza di una sistemazione organica della materia, la necessità di includerlo nella riforma, nonostante la legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata nello stesso anno dal decreto “Crescita bis” n. 179, risalga solo a pochi anni fa.

Se doveva combattere l'usura e addirittura “salvare” le persone dal suicidio, come si lesse all'epoca, la legge n. 3/2012 non ha centrato l'obiettivo. E sotto il profilo pratico non lo ha centrato neanche se, più semplicemente, voleva circoscrivere sotto il profilo temporale il divieto di agire liberamente sul

mercato per i debitori insolventi estranei alle tradizionali procedure concorsuali a servizio dell'impresa (per es. Harper, 1998 e da noi Marcucci, 2004) o più semplicemente, come sintetizza ora la relazione all'emanando codice della crisi e dell'insolvenza, "consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile".

Il rilievo sistematico della legge n. 3/2012 e delle tre procedure volontarie di composizione della crisi da sovraindebitamento – accordo del debitore, piano del consumatore e liquidazione patrimoniale – è all'opposto, proprio in conseguenza di questo obiettivo, consistente, sia pure in termini di completamento di una parabola ordinamentale già tracciata, per quanto relativamente di recente, che si compie e acquista spessore.

Avverto subito che questo rilievo non è dato né dal profilo procedimentale, né da quello negoziale, dunque non da *come* si compone la crisi da sovraindebitamento. Ma dal *perché* il debitore – l'unico legittimato a farlo – ha interesse ad attivare il procedimento e da *cosa* a questo consegue se va in porto. Vale a dire, sotto entrambi i riguardi, l'esdebitazione, "il vero obiettivo" perseguito dal debitore, come sottolinea la relazione al codice della crisi e dell'insolvenza.

La parabola che trova sostanziale compimento – e che l'emanando codice della crisi e dell'insolvenza perfeziona ancora con le disposizioni sul debitore incapiente – è quella della progressiva espansione dell'esdebitazione, che a me sembra voglia dire soprattutto limitazione della responsabilità; una limitazione della responsabilità non più appannaggio solo di alcuni enti, anzi tutto delle società di capitali, ma alla portata di tutti i soggetti di diritto a cominciare dalle persone fisiche, dunque ormai generalizzata.

Certo, qui la responsabilità limitata ha caratteristiche particolari: non è dichiarata e forse neanche inizialmente ben colta dai creditori; non è fin dall'inizio certa; è sempre *ex post*, opera a determinate condizioni e può venir meno se altre ricorrono. Se si vuole, una responsabilità limitata più complicata e incerta, che può definirsi *minore*, ma che tale resta, con un impatto non solo

pari all'ampio campo di applicazione della legge sul sovraindebitamento, ma che è moltiplicato dal suo saldarsi con le "altre" limitazioni di responsabilità, tradizionali o dovute all'esdebitazione dei soggetti illimitatamente responsabili ricompresi nelle procedure concorsuali maggiori.

È dunque la limitazione della responsabilità a porsi al centro della regolamentazione della crisi da sovraindebitamento (come osserva una parte della dottrina, specie nord-americana: per es. Tabb, 1997; da noi Stanghellini, 2004), se responsabilità limitata vuol dire, in definitiva, far ricadere il peso economico di una parte dei debiti sui creditori, che è proprio quanto vuol realizzare una regolamentazione che ha come obiettivo primario, già si è detto, il c.d. *fresh start*, un "nuovo inizio" per il debitore che può lasciarsi alle spalle i debiti non soddisfatti accedendo a una "seconda possibilità".

I corollari sono altrettanto significativi.

Anzi tutto, il *trade off* tra tutela dei creditori e tutela del debitore sembra sempre più risolversi a vantaggio della seconda al di là sia della controversa sussistenza dei vantaggi che ogni soluzione concorsuale comunque assicurerebbe ai creditori, sia della altrettanto dibattuta valutazione delle disposizioni della legge n. 3/2012 che ne modificano i diritti (v. Giannelli, 2015). Sembra infatti chiaro che se il rischio di insolvenza connesso alla concessione di crediti/assunzione di debiti ricade solo in parte sul debitore e la sua parte residua è, come dicevo, assunta dagli stessi creditori, il disposto cardine dell'art. 2740 c.c. cambia portata e significato in misura corrispondente al prevalere delle eccezioni del secondo comma sul principio di piena e temporalmente illimitata responsabilità patrimoniale del primo comma, alterando il tradizionale atteggiarsi del diritto delle obbligazioni (v. per vari profili Modica, 2016).

La progressiva riduzione del rischio di insolvenza e della sua indisponibilità – e dello stesso rischio imprenditoriale – segue del resto una strada già ampiamente battuta non solo a danno dei creditori, come indica la crisi economica 2007-2009 (da noi 2008-2014) caratterizzata dall'emersione di

enormi quantità di debiti insoluti e dalla stessa necessità di salvare le imprese troppo grandi o troppo interconnesse per poter essere lasciate fallire (l'ormai quasi gergale *too big to fail*), con inevitabili ricadute anche su bilanci pubblici e fiscalità generale.

In secondo luogo, diviene centrale la questione del c.d. secondo patrimonio.

È noto che di secondo patrimonio si parla anche in relazione alle tradizionali procedure concorsuali, nelle quali sotto più riguardi si rinvengono oggi più che in passato spazi di estraneità di beni e diritti presenti e futuri del debitore. Sono però, in genere, spazi limitati e dall'applicazione rarefatta almeno nel fallimento, pur considerata anche l'esdebitazione della persona fisica ex art. 142 l.f.; certamente maggiori nel concordato preventivo con continuità aziendale, peraltro allo stato anch'esso più che scarsamente utilizzato.

Nel caso delle procedure per comporre la crisi da sovraindebitamento, però, l'emersione di un secondo patrimonio diviene un fattore ordinario e rilevante. Non tanto perché nelle due procedure non meramente liquidatorie (accordo e piano) non è esclusa la possibilità per il debitore di conservare parte dei beni, specie – ma ad avviso di molti, pur più marginalmente, non solo (Nonno, 2012, Pasquariello, 2018) – quando l'accordo prevede la continuazione dell'attività d'impresa (art. 8, co. 4, l. n. 3/2012). Ma perché la limitazione della responsabilità patrimoniale delle persone fisiche rende normale la prosecuzione dopo l'esdebitazione della loro vita e attività e il conseguente riformarsi di un patrimonio. Si potrebbe dire che è proprio questo l'obiettivo della legge, che la traduzione economica, almeno *medio tempore*, della "seconda opportunità" è proprio "secondo patrimonio".

Emergono così due distinti patrimoni, quello sul quale possono soddisfarsi i creditori ricompresi nelle procedure e quello costituito dai beni e redditi non compresi nel piano o successivi all'esdebitazione dei quali il debitore, rispettivamente, conservi o acquisti la titolarità.

Due patrimoni aggredibili per crediti diversi, dunque ciascuno con una riserva di beni in favore di creditori per ciò solo “particolari”.

La separazione patrimoniale caratterizzata da una specializzazione della responsabilità patrimoniale opera in una serie ormai ampia di fattispecie e comprende anche figure di tipo prettamente produttivo-imprenditoriale, disseminate tra codice e leggi speciali.

Tra le figure del codice, mi limito a segnalare i patrimoni destinati a uno specifico affare introdotti dalla riforma del 2003 nella disciplina della s.p.a. (art. 2447 c.c.), il fondo patrimoniale introdotto agli artt. 166-171 c.c. dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 in sostituzione dei vecchi istituti del patrimonio familiare e della dote, l'art. 2645-*ter* c.c. che disciplina addirittura una figura generale di atto negoziale di destinazione per realizzare interessi meritevoli di tutela¹. Tra quelle previste dalla legislazione speciale, oltre ai vari fondi comuni e allo stesso fondo nazionale di risoluzione gestito dalla Banca d'Italia (Mosco, 2017), è emblematico il caso del contratto di rete senza soggettività con il quale sia istituito un fondo comune (l. 33/2009)².

¹ Ulteriori figure di separazione patrimoniale sono previste all'art. 512 c.c. che attribuisce ai creditori del defunto il diritto di richiedere la separazione dei beni del defunto da quelle dell'erede, e lo stesso principio opera quando sia stato nominato un curatore per l'eredità giacente, non ancora accettata dall'erede (art. 531 c.c.). Un'ipotesi di separazione patrimoniale tra beni ereditari e beni dell'amministratore è prevista dall'art. 643 c.c. per l'ipotesi che all'eredità sia chiamato un concepito (art. 462, comma 1, c.c.) o – in caso di successione testamentaria (art. 462, ultimo comma, c.c.) – un nascituro non ancora concepito ma figlio di una persona vivente, nonché in caso di donazione a favore di un concepito o a favore di un nascituro (art. 784 c.c.). Il codice civile prevede, infine, i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza (art. 2117). La segregazione patrimoniale è inoltre tratto caratterizzante del *trust* secondo l'art. 11 della Convenzione de L'Aja 1° luglio 1985 (ratificata con l. 9 ottobre 1989, n. 364).

²Le applicazioni dell'istituto della separazione patrimoniale sono state particolarmente frequenti nella legislazione speciale: dai fondi di investimento e dalle gestioni patrimoniali previste dal t.u.f. (d. lgs. n. 58/1998) e dal codice delle assicurazioni private (v. per es. il Fondo di garanzia per le vittime della strada) ai fondi pensione (l. n. 124/1993 e n. 355/1995); alle leggi sulla cartolarizzazione dei crediti (l. n. 130/1999), sul finanziamento delle infrastrutture (l. n. 112/2002 di conversione del d.l. n. 63/2002), sulla cartolarizzazione degli immobili pubblici (d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, nella l. 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche). Secondo alcuni, assume rilievo a questo riguardo anche il *project financing* (Codice dei contratti pubblici).

Mi riferisco alla separazione patrimoniale (come in Mosco, 2017) senza seguire la tradizionale distinzione dottrinale (Santoro-Passarelli, 1945 e 1962,) tra patrimonio autonomo e patrimonio separato, secondo la quale con riguardo a una destinazione patrimoniale specifica il primo ricorre nel caso di contitolarità del patrimonio da parte di una pluralità di soggetti, il secondo quando il patrimonio è riconducibile a un unico soggetto.

La distinzione nasce infatti in un periodo storico nel quale la nostra dottrina non riusciva a dare adeguata spiegazione (al di fuori delle ipotesi di espressa e formale qualificazione di un soggetto collettivo come “persona giuridica”) al meccanismo – tipico delle società e degli altri contratti associativi (Ferro-Luzzi, 1976) – dell'imputazione di un patrimonio a un soggetto distinto dai conferenti per l'esercizio “in comune” di un'attività, meccanismo che veniva allora risolto nel concetto di “titolarità plurima” del patrimonio autonomo.

Oggi, ormai riconosciuto che può esserci soggettività giuridica anche in mancanza di un formale riconoscimento di personalità, sembra preferibile parlare di patrimonio autonomo allorché il distacco di un determinato nucleo patrimoniale da uno o più dei patrimoni dai quali provengono le risorse che lo costituiscono si realizza attraverso la sua imputazione a un nuovo e distinto soggetto di diritto, ancorché sprovvisto di personalità giuridica (Bigliazzi-Geri, 1982).

È consigliabile parlare di patrimonio “separato”, invece, con riguardo a quelle fattispecie di destinazione patrimoniale che si attuano su un piano puramente oggettivo e che determinano la riserva di una porzione di patrimonio, caratterizzata da un vincolo di destinazione in favore di alcuni creditori, senza che la riserva avvenga attraverso un'imputazione patrimoniale a un soggetto entificato. E ciò sia che il patrimonio separato faccia capo a un soggetto singolo, sia che si ricolleggi a più soggetti.

Come che sia, la legge n. 3/2012 dà un ulteriore e rilevante contributo a un istituto che conquista territori sempre più ampi del nostro diritto, sfidando ormai la tradizionale imputazione soggettiva del patrimonio e della

responsabilità.

2. Le tre procedure. La legge n. 3/2012 disciplina come si sa tre diverse procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, nell'ordine l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione di crediti, il piano dei consumatori, la liquidazione del patrimonio.

Mi limito qui ad anticipare – riservandomi qualche indispensabile approfondimento più avanti – che la sequenza è coerente con il ruolo crescente nelle procedure del controllo giudiziale, mentre il piano viene prima dell'accordo in un'ipotetica scala di complessità procedurale, risultando una procedura più semplice.

Va subito rimarcato che il piano non contempla il consenso dei creditori ma, come del resto l'accordo che invece deve essere raggiunto con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, solo la possibilità per questi ultimi di contestare la convenienza del piano, comunque superabile se il giudice ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore a quanto ottenibile con la liquidazione patrimoniale. L'omologazione del piano prescinde dunque dall'adesione dei creditori, ma, diversamente dall'accordo, richiede la verifica da parte del giudice della sua fattibilità anche economica e la valutazione della meritevolezza del debitore nella fase di assunzione delle obbligazioni e del formarsi del sovraindebitamento.

Anche il piano, come l'accordo, è obbligatorio per tutti i creditori con un automatico effetto esdebitatorio, mentre solo nella liquidazione l'esdebitazione, fruibile in questo caso solo dalle persone fisiche, richiede uno specifico provvedimento giudiziale (art. 14-terdecies). Tutte e tre le procedure contemplano un ombrello protettivo del patrimonio del debitore: con riguardo al piano tuttavia gli effetti protettivi sono ricondotti all'omologazione e il decreto di ammissione non inibisce in via generale le azioni esecutive o cautelari individuali e non ha altri effetti sospensivi o di inefficacia, se non con riguardo al decorso degli interessi, pur con la possibilità per il giudice di sospendere la

prosecuzione di specifici provvedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Patrimonio che resta di regola (v. però l'art 7, co. 1 e l'art. 13, co. 1) nella disponibilità del debitore, che continua ad amministrarlo (prima dell'omologazione dell'accordo potendo compiere atti di straordinaria amministrazione solo con l'autorizzazione del giudice) e cura l'esecuzione del piano o dell'accordo sotto la vigilanza dell'organismo di composizione della crisi.

All'autonomia privata – e al favore verso il debitore – va riportata la natura volontaria della tre procedure, rimesse alla scelta del solo debitore e non anche dei creditori e del P.M., se non dei primi per chiedere al giudice la conversione di accordo o piano in liquidazione ricorrendo le ipotesi patologiche indicate dall'art. 14-ter della legge n. 3/2012. Un assetto normativo come si sa, destinato a cambiare con il codice della crisi.

E così l'atipicità caratterizzante la proposta del debitore, che può prevedere “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma” (ripetendo la formula del concordato preventivo) “anche mediante cessione di crediti futuri”, con grande flessibilità con riguardo ai creditori chirografari e la possibilità di garanzie di terzi, indispensabili se i beni e i redditi del proponente non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano. Con riguardo invece ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca la proposta può includere una loro soddisfazione parziale, ma non inferiore a quella che potrebbe conseguire a una liquidazione dei relativi beni a valori di mercato, mentre per vari debiti tributari può essere prevista solo una dilazione del pagamento, pur andando registrato sul punto un orientamento giurisprudenziale favorevole alla falcidia dell'IVA (Tribunale di Pistoia, 26 aprile 2017; Tribunale di Torino, 7 agosto 2017; il Tribunale di Udine, 14 maggio 2018, ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale). E nel caso l'accordo preveda la continuità dell'impresa o in via generale nel piano del consumatore può essere proposta una dilazione fino a un anno del pagamento, salvo che si disponga di vendere il bene.

Se l'accordo ha un indubbio contenuto negoziale nella fase della proposta rivolta ai creditori, ma obbedisce poi a logiche diverse da quelle contrattuali andando molto oltre a quanto previsto in tema di accordo di ristrutturazione dall'art. 182-septies per i soli intermediari finanziari e senza alcuna espressa deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., avvicinandosi così con decisione al concordato preventivo; e se la liquidazione del patrimonio ricalca pur con larga approssimazione quella fallimentare, fermo restando quanto detto su chi e quando può richiederla al giudice, non c'è dubbio che il piano del consumatore rappresenta la procedura più interessante sul piano sistematico, per quanto non rivoluzionaria (v. Di Marzio, 2012), ma comunque originale, abbinando un ritorno a logiche dirigistiche e autoritative con un evidente favor verso il debitore.

Si è accennato agli organismi di composizione della crisi, che svolgono un ruolo centrale nelle procedure, soprattutto non liquidatorie. Sono di ausilio al debitore, ma svolgono funzioni fondamentali di relazione e proposta al giudice, di comunicazione e trascrizione, di controllo sull'operato del debitore, rappresentando un presidio essenziale per la tutela dei creditori, tutt'altro che scevro da possibili conflitti di interesse.

La scarsissima utilizzazione delle procedure dipende anche dai ritardi nell'avvio e dalle insufficienze degli organismi. Con il codice della crisi gli OCC resteranno distinti dagli OCRI, ai quali ultimi il codice assegna il compito di ricevere le segnalazioni e di gestire la fase dell'allerta e quella della composizione assistita della crisi delle imprese non soggette alle procedure di sovraindebitamento.

Non mi sembra che il codice riservi agli OCC grande attenzione. L'effettivo funzionamento loro e degli OCRI è peraltro essenziale per la riuscita della riforma.

3. L'ambito soggettivo di applicazione. La delimitazione del campo soggettivo di applicazione avviene attraverso un riferimento sia propriamente

soggettivo, “il debitore”, sia inaspettatamente con uno di tipo oggettivo: le situazioni di sovraindebitamento “non soggette né assoggettabili” alle tradizionali procedure concorsuali alle quali questo voglia “porre rimedio”. Ne consegue comunque che le procedure in questione si applicano a tutti i debitori che non siano soggetti o assoggettabili alle procedure concorsuali diverse da quelle volte a comporre la crisi da sovraindebitamento.

In realtà, non tutte le procedure. La legge ne riserva infatti una al solo consumatore, chiamata per l'appunto, come si è visto, “piano del consumatore”. Quest'ultimo è pertanto l'unico che – almeno fino a quando non avremo il codice della crisi che gli impedisce l'accesso al c.d. concordato minore – può scegliere tra le tre procedure, mentre gli altri debitori hanno a disposizione solo l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione del patrimonio.

Emerge così una distinzione interna al concetto di debitore tra consumatori e non consumatori, per esclusione tutti i debitori rientranti nell'ambito di applicazione della legge che tali non siano.

Chi siano i consumatori la legge n. 3/2012 lo dice. Chi siano gli altri debitori, no, almeno direttamente e in termini puntuali.

Il consumatore è “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

La Cassazione con la sentenza 1° febbraio 2016, n. 1869 ha chiarito che rientra in questa definizione la persona fisica che abbia contratto obbligazioni non adempite “per far fronte ad esigenze personali o familiari” o anche al più generale manifestarsi “della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria”, non assumendo valore preclusivo la circostanza che il debitore sia stato o sia ancora un imprenditore o professionista, purché non sussistano al momento della proposta di piano obbligazioni in essere relative alla sua attività d'impresa o professionale.

I generici riferimenti all'esprimersi della personalità sociale del debitore e alle sue obbligazioni a favore di terzi che non si riflettono direttamente su un'attività economica propria – dunque, che possono riguardare quella altrui – sembrano aprire la strada all'inclusione tra i consumatori anche delle persone fisiche che, avendo garantito obbligazioni di chi esercita un'attività imprenditoriale o professionale, siano stati chiamati a risponderne. Con esclusione però del fideiussore o altro garante escusso che sia amministratore o socio, con una partecipazione "non trascurabile", di una società di capitali, sussistendo quel "collegamento di natura funzionale" con la società che in altri campi esclude il ricorrere della nozione di consumatore secondo la Corte di Giustizia UE, sez. VI, 19 novembre 2015, n. 74: è questo l'orientamento anche della giurisprudenza di merito più favorevole rispetto a un rilievo non preclusivo di debiti conseguenti a eventuali garanzie prestate per l'altrui attività economica (v. per esempio Trib. Palermo, 11 luglio 2017; Trib. Rovigo 13 dicembre 2016; in senso radicalmente contrario, invece, Trib. Milano, 16 maggio 2015). Orientamento spiegabile per via della forte penalizzazione che il piano comporta per i creditori, pur se lo schermo della personalità giuridica dovrebbe tutelare il socio o amministratore fuori dall'ipotesi in cui disponga della società, come chiunque altro, "come cosa propria" per esercitare un'attività commerciale di fatto a lui riferibile (v. Trib. Milano, 11 aprile 2011).

Non dovrebbero esserci dubbi, invece, sulla possibilità di rivestire la qualifica di consumatore anche se si è chiamati a rispondere personalmente e illimitatamente delle obbligazioni di enti che non esercitano attività d'impresa avendo agito in loro nome e conto, come può accadere nel caso delle associazioni non riconosciute o dei consorzi tra imprenditori di mera disciplina (con riguardo, invece, all'ipotesi in cui gli enti esercitino attività imprenditoriale v. più avanti).

In ogni caso, se perfino il consumatore può essere un imprenditore o un professionista, è per ciò solo certo che anche a questi intende riferirsi la legge n. 3 con riguardo alle altre procedure, come comporta il generico riferimento al

debitore non soggetto alle tradizionali procedure concorsuali ed emerge testualmente con riguardo agli imprenditori anche dall'art. 8, co. 4 quando si riferisce alla "proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa"; dall'art. 8, co. 3-bis, quando ammette espressamente la garanzia dei confidi con riferimento alla proposta "presentata da parte di chi svolge attività d'impresa"; dall'art. 9, co. 3, che dispone il deposito con la proposta di accordo o piano anche delle scritture contabili del debitore "che svolge attività d'impresa".

Di più, tuttavia, dalla legge non si ricava per individuare i debitori non consumatori, tanto per meglio individuare quelli rientranti tra gli imprenditori o i professionisti, quanto per nominare quelli estranei a queste categorie, se non quando enuclea una particolare tipologia di imprenditori sovraindebitati, quelli agricoli (art. 7, co. 2-bis), tra i quali ovviamente non possono essere ricompresi coloro che esercitano attività oggettivamente agricola ma senza rispettare i criteri di delimitazione delle attività connesse contenuti nel terzo comma dell'art. 2135 c.c., come tali divenuti commerciali e assoggettabili alle procedure concorsuali tradizionali.

L'elenco è lungo e per alcuni versi di non facile composizione. Può esser scomposto in due sottoinsiemi, il primo composto da chi esercita un'attività economica, il secondo dagli altri debitori, potenzialmente (ma non necessariamente) qualificabili come consumatori o anche del tutto estranei a questa categoria, come nel caso di chi non è persona fisica.

La prima parte dell'elenco mi pare che può così comporsi:

- 1) gli imprenditori agricoli, sia persone fisiche, sia società o altri enti;
- 2) gli imprenditori commerciali, che rientrano nei limiti dell'art. 1, co. 2, l.f. o che, cessata l'attività, non sono più fallibili ai sensi dell'art. 10 della l.f. Imprenditori che possono essere sia persone fisiche, sia società, consorzi tra imprenditori con attività esterna, reti con soggettività giuridica o altri enti, imprese coniugali ex art. 177, co 1, lett. d), c.c., che secondo l'opinione preferibile integrano un'impresa collettiva non societaria alla quale si applica la disciplina della

comunione familiare, pur in questo caso con rilevanti problemi relativi a chi e come deve presentare la/e proposta/e e sui loro effetti sulle masse attive e passive dei debitori, forse in parte risolvibili in termini analoghi a quelli relativi al debito privato delle famiglie secondo l'orientamento del tribunale di Milano, decreto 6 dicembre 2017);

- 3) i professionisti, dovendosi intendere per tali, come ha chiarito incidenter tantum la ricordata sentenza della Cassazione n. 1869/2016, anche quelli estranei a un ordine o a un collegio professionale. Sembra sostenibile, più in generale, che siano da considerare tali non solo quelli rientranti nella legge 14 gennaio 2013, n. 4 (sulla quale v. Mosco, 2013), ma tutti coloro che svolgono un lavoro autonomo non imprenditoriale ai quali si riferisce la legge 22 maggio 2018, n. 81. In pratica, la somma dei professionisti così intesi e degli imprenditori ex art. 2082 c.c. delinea una nozione nella sostanza coincidente con quella di impresa nel diritto comunitario: qualsiasi entità organizzata che svolge attività economica (v. anche Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014). Quanto all'esercizio in forma associata rientrano senza dubbio nell'ambito di applicazione del sovraindebitamento le associazioni professionali previste dalla legge n. 4/2013 e quelle tra avvocati o multidisciplinari disciplinate della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di riforma dell'ordinamento forense; egualmente, vi rientrano le società tra avvocati aventi per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione forense da parte di soci tutti in possesso del titolo di avvocato. Anche le società tra professionisti (STP, legge 12 novembre 2011, n. 183) dovrebbero essere in ogni caso ammissibili alle procedure di sovraindebitamento, nonostante la possibilità di introdurre nella compagine sociale una minoranza di soci "tecnici" e, soprattutto, investitori (v. in questo senso il tribunale di Forlì, 25 giugno 2017, in ilsocietario.it), ma non quelle previste dall'art. 4-bis della legge n. 247/2012 inserito dall'art.

1, comma 141, lett. b) della legge 4 agosto 2017, n. 124 che tace sull'esclusività dell'esercizio della professione forense oltre a consentire l'ingresso all'interno della società di professionisti non avvocati e di soci non professionisti. Per queste ultime l'inclusione nell'area del sovraindebitamento non può essere generalizzata e automatica e va esclusa qualora l'esercizio della professione si inserisca nel quadro di una vera e propria attività imprenditoriale (v. Marasà, 2018);

- 4) tutte le società di capitali e cooperative start-up innovative, sopra e sotto le soglie di fallibilità, per espressa previsione dell'art. 31, co 1, del d.l. n.179/2012;

la seconda parte dell'elenco, invece, mi pare comprenda:

- 5) le associazioni, le fondazioni, i consorzi tra imprenditori di mera disciplina, gli altri enti privati che non esercitano attività d'impresa;
- 6) i soci illimitatamente responsabili delle società fallibili in nome collettivo e in accomandita semplice e per azioni, nonostante vi sia giurisprudenza contraria, in particolare del tribunale di Milano (tribunale Milano, 18 agosto 2016; favorevole invece tribunale Rimini, 12 marzo 2018) che valorizza il riferimento normativo alla mera assoggettabilità del debitore alle procedure concorsuali tradizionali. Sembra, infatti, che vada considerata l'autonomia patrimoniale delle società con la conseguente responsabilità solo sussidiaria dei soci che si giovano del beneficio della preventiva escussione, sicché i creditori sociali non possono pretendere il pagamento da loro se non dopo aver escusso il patrimonio sociale. Il che fa sì che ai soci, pur personalmente responsabili, non siano automaticamente imputabili i debiti sociali e che, di conseguenza, non siano nemmeno fino ad allora concretamente assoggettabili a fallimento, non sussistendo nei loro confronti crediti esigibili. Ne inferisce la possibilità per questi soggetti di accedere alle procedure di sovraindebitamento per i debiti

direttamente contratti fin quando non è legittimamente iniziata l'escussione dei creditori sociali nei loro confronti, fermo il venir meno della procedura di sovraindebitamento in caso di fallimento della società e loro in estensione (in questo senso, mi pare, lo stesso tribunale di Milano in sede collegiale di reclamo, decreto 13 ottobre 2016, quando non dà rilievo alla circostanza dell'esposizione "in astratto" al fallimento per estensione);

- 7) analogamente, tutti coloro che con riguardo a obbligazioni di altri enti che esercitino attività d'impresa e siano fallibili rispondono personalmente e illimitatamente di tali obbligazioni o perché hanno agito in loro nome e per loro conto (come nel caso delle associazioni non riconosciute) o perché vi aderiscono (come può accadere nell'ipotesi di reti imprenditoriali con soggettività giuridica senza responsabilità limitata), in questo caso anche considerato che dopo la riforma del 2006 l'art. 147 l. f. si applica soltanto ai soci a responsabilità illimitata delle società espressamente richiamate (Cass. 2711/2009; Di Marzio, 2018);
- 8) i garanti (v. retro) e in genere tutte le persone fisiche escluse dalla categoria dei consumatori.

4. Il presupposto oggettivo. Il presupposto oggettivo è invece indicato appieno dalla legge. Vale in sostanza, stante la sua necessaria verifica giudiziale, a evitare un uso improprio da parte del debitore indebitato delle procedure non meramente liquidatorie e della connessa esdebitazione fuori dall'ipotesi di una crisi o di un'insolvenza reali e accertabili che rendano improbo o impossibile l'adempimento delle obbligazioni contratte.

L'art. 6, co. 2, lett. a), procede alla definizione di sovraindebitamento indicando anzi tutto quando questo sussiste, vale a dire allorché si determina una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte". La selezione in termini di

pronta possibilità di liquidazione del patrimonio da raffrontare alle obbligazioni assunte richiama la possibilità per il socio di società semplice richiesto del pagamento dei debiti sociali di domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale “indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi” (art. 2268 c.c.), dunque anche in questo caso solo quella parte del patrimonio prontamente liquidabile. Un precedente che consiglia una certa cautela nel dar peso alla sottolineatura, pur corretta, del colorarsi della situazione in termini misti patrimoniali e finanziari evocando, rispettivamente, le caratteristiche patologiche del debito civile e di quello imprenditoriale (v. Giannelli, 2015). Si rende infatti rilevante anche uno squilibrio – peraltro non temporaneo ma perdurante – derivante da illiquidità pur in presenza di un patrimonio complessivamente e astrattamente capiente (Crivelli, 2017) che resta comunque al centro del sovraindebitamento.

In ogni caso, la situazione di perdurante squilibrio non è di per sé sola sufficiente a legittimare il debitore ad avviare una delle procedure. Nell’ottica cautelativa alla quale accennavo, ma in termini equilibrati consentendo di affrontare anche una difficoltà rilevante ma non per forza già irreversibile, occorre infatti che la situazione determini:

(i) la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
senza che occorra necessariamente

(ii) la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, ipotesi che ovviamente ricomprende la prima in termini opposti al rapporto tra crisi e insolvenza nel concordato preventivo.

Il primo stato rimanda sotto un parziale profilo terminologico all’insolvenza definita dall’art. 5, co. 2, l.f., ma sia per la sostituzione dell’essere “non più in grado” con “la rilevante difficoltà”, sia nel confronto con il secondo stato delinea piuttosto, per usare le parole della emananda riforma della crisi e dell’insolvenza, uno stato di crisi inteso quale “difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”. Come “la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” richiama invece l’insolvenza. Non a caso, la riforma

definisce il sovraindebitamento, anche grazie alla considerazione unitaria della materia concorsuale, proprio come “lo stato di crisi o di insolvenza”.

5. Vuoti normativi e *par condicio creditorum*. Se è indubbio che si tratti di tre procedure concorsuali, come del resto le denomina (per estensione) la stessa legge n. 3/2012 fin dai suoi articoli d’apertura (art. 6, co. 1 e art. 7, co. 2, lett. a), si tratta comunque di procedure disciplinate da una regolamentazione contraddistinta da ampi vuoti normativi.

Si pone dunque il problema di legittimità, limiti e contenuti di un’integrazione in via interpretativa della disciplina legale, tenuto conto che la mancanza di regolamentazione non sempre equivale a una lacuna normativa, potendo rispondere a una scelta di semplificazione, nel campo del sovraindebitamento in particolare e tanto più legittimamente, poichè la semplicità delle procedure è condizione essenziale per la loro utilizzazione.

Va pertanto evitato ogni appiattimento sulla disciplina delle procedure concorsuali tradizionali, per procedere caso per caso a un’analisi che tenga conto degli interessi in gioco e di ogni altro elemento rilevante.

La questione più spinosa concerne l’applicazione del principio della *par condicio creditorum*, che secondo alcuni non è richiamato dalla legge n. 3/2012 con riferimento a piano e accordo, sicché sarebbe ammissibile un piano che non preveda che i creditori siano soddisfatti secondo le regole del concorso, ma secondo “condizioni differenti per ciascuno” (così Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014; Jeantet-Vallino, 2018; in senso contrario, spesso con riguardo al problema della cessione del quinto, Tribunale Pistoia, 27 dicembre 2013 e 23 febbraio 2015; Tribunale Livorno, 20 febbraio 2017; Tribunale Grosseto, 9 maggio 2017; Tribunale Bologna, 1° ottobre 2018; in dottrina, tra gli altri, Di Marzio, 2012; Manente, 2013).

Nei limiti nei quali il principio trova oggi applicazione nello stesso ambito degli strumenti minori di composizione tradizionale della crisi d’impresa, il problema si concentra sulla circostanza che è sì prevista la possibilità di

suddivisione in classi, ma non la necessità che questa avvenga “secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”. Sembrerebbe poterne conseguire la legittimità di una suddivisione in classi basata solo sulla specifica proposta economica rivolta dal debitore ai creditori dell’una o dell’altra, anche considerato che per il raggiungimento dell’accordo non è richiesta la maggioranza del 60% anche nel maggior numero di classi.

Il codice della crisi e dell’insolvenza dovrebbe comunque risolvere la questione, a quanto sembra in termini diversi per piano e accordo. Infatti, se continua a nulla dire, in positivo o negativo, sulla par condicio con riguardo al piano, prevede invece per il concordato minore che la domanda comprenda “l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta”; nonché, in generale, l’applicazione per quanto non previsto delle disposizioni sul concordato preventivo se compatibili.

6. La questione della meritevolezza. Ho sottolineato all’inizio della relazione l’importanza essenziale dell’esdebitazione, con la limitazione della responsabilità che porta con sé per tutti i debitori.

Questa estensione senza contrappesi preventivi rende fondamentale il tema della valutazione successiva della meritevolezza di chi può acquisirla una volta in dissesto.

Tutte e tre le procedure contemplano una sorta di valutazione della meritevolezza del debitore. Tuttavia, nel caso di accordo ci si concentra sui soli periodi connessi alla procedura, assumendo per quello precedente particolare rilievo il requisito oggettivo di non aver fatto ricorso ai procedimenti di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti. Per il periodo che coincide con la procedura e l’esecuzione dell’accordo, il compimento di atti di vario genere a danno dei creditori.

Nel caso del piano, dove i creditori hanno solo un diritto di “contestazione”, si aggiunge un ben più significativo – e difficile – esame della meritevolezza relativa alla fase di assunzione delle obbligazioni causa del

sovraindebitamento, dovendo l'organismo dar conto nella sua relazione della "diligenza" del debitore nell'assumere le obbligazioni e potendo il giudice omologare il piano solo se esclude che questo si sia indebitato "senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali".

Anche la liquidazione del patrimonio è sottoposta a un giudizio di meritevolezza, particolarmente ampio con riguardo all'esdebitazione. Oltre a ripetere nelle grandi linee quello relativo al piano, compresa la valutazione della diligenza, include perfino la verifica che il debitore nei quattro anni dall'avvio della liquidazione abbia lavorato con adeguata remunerazione o non abbia rifiutato senza motivo offerte di lavoro.

La concreta applicazione di queste regole da parte della giurisprudenza con riguardo al piano del consumatore, per quanto limitata sotto il profilo quantitativo, sembra peraltro indicare un atteggiamento decisamente comprensivo con riguardo al c.d. sovraindebitamento passivo conseguenza di vicende imprevedute e non prevedibili (l'aiuto al figlio affetto da deficit psichici unito ad altri eventi negativi e non governabili: Tribunale Verona 8 maggio 2015, o al familiare malato: Tribunale Santa Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017; la perdita del posto di lavoro e l'insorgenza di problemi di salute: Tribunale Napoli Nord 5 dicembre 2017, anche del familiare: Trib. Pistoia 8 gennaio 2014; la separazione del figlio: Trib Pistoia, 27 dicembre 2013; un coacervo di tali vicende per Tribunale Bologna, 1° ottobre 2018).

Con riguardo invece al c.d. sovraindebitamento attivo la casistica mostra un atteggiamento giudiziale più severo, non di rado già in sede di ammissione alla procedura sulla base della relazione dell'organismo, non considerando sussistente la meritevolezza vuoi in quanto non si poteva escludere che il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere (Tribunale di Ravenna, 10 marzo 2017); vuoi perché "risultava già prima facie carente" il requisito della meritevolezza per via di un

“ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali, in base a elementi ragionevolmente comprensibili a chiunque che avrebbe sconsigliato simile condotta” (Tribunale di Udine, 4 gennaio 2017); vuoi “per via dell’utilizzo di carte revolving che configurano un “incauto e colposo ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e alla propria situazione personale” (Tribunale di Rimini, 19 aprile 2018).

In sede di omologa del piano del consumatore, l’assunzione diligente delle obbligazioni e il non aggravamento colpevole dello stato di sovraindebitamento sono due parametri che sono considerati non rispettati, per esempio, nel caso di:

(i) ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento (nella specie: mutuo fondiario e svariati finanziamenti personali), con conseguente assorbimento dei propri interi redditi a fronte degli impegni di restituzione rateale (Tribunale Ravenna 17 dicembre 2014);

(ii) mera accumulazione di prestiti particolarmente onerosi, pur in assenza di intenti fraudolenti o abusivi o di volontà preordinata a non rispettare i propri impegni contrattuali (Tribunale di Torre Annunziata, 12 dicembre 2016);

(iii) ogniqualvolta il debitore al momento di assumere le obbligazioni può valutare ragionevolmente l’incapacità oggettiva di poterle adempiere (i debiti, nella specie, assorbivano l’85% delle entrate mensili: Tribunale S. Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017).

Allo stesso tempo, è stato considerato meritevole (le decisioni sono tutte citate da Modica, 2016) il ludopatico che sembra in via di guarigione (Trib. Catania, 17 febbraio 2015), chi semplicemente si perde in una spirale di debiti (Trib. Pistoia 8 gennaio 2014; Trib. Catania 24 giugno 2014 e 17 giugno 2014), chi dichiara, pur in presenza di debiti consistenti, di aver frequentato un corso di qualificazione professionale che gli consentirà di guadagnare (Trib. Catania, 27 maggio 2015).

7. Conclusioni. La legge n. 3/2012 chiude in definitiva il cerchio dei debitori che possono fruire di una procedura d'insolvenza, tradizionale o da sovraindebitamento.

Tutti i debitori privati, comunque qualificabili, civili, commerciali o agricoli, grandi o piccoli, hanno ora accesso a procedure di crisi o insolvenza, anche il consumatore e chiunque eserciti attività economica, superando i precedenti trattamenti asimmetrici non più giustificabili non foss'altro sotto il profilo dell'efficienza del mercato.

È tutt'altro che una novità – ancora possiamo definirla tale – di poco conto che va vista e interpretata con uno sguardo nuovo, diverso da quello che osservava in passato e ancora in parte osserva le tradizionali procedure concorsuali.

Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza offre la possibilità di conferirle un'effettività oggi ancora carente e di superare i non pochi punti critici dell'attuale disciplina normativa.

Credo che perché ciò avvenga concretamente e appieno sarà fondamentale il contributo degli interpreti – soprattutto di chi opera sul campo – nel lungo periodo di *vacatio legis* previsto per il codice, che spero possa consentire anche revisioni e integrazioni del testo.

RIFERIMENTI DOTTRINALI

BIGLIAZZI-GERI L., *Patrimonio autonomo e separato*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 280

CRIVELLI A., *Profili applicativi delle procedure di accordo e di piano del consumatore*, in *Dir. fall.*, 2017, p. 527

DI MARZIO F., *Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento*, in DI MARZIO F., MACARIO F., TERRANOVA G., *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2012

DI MARZIO F., *Codice della crisi d'impresa: fallimento, procedure d'insolvenza e normativa correlata*, 2015, Milano

FERRO LUZZI P., *I Contratti associativi*, Milano, 1971

GIANNELLI G., *Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento (la tutela dei creditori dell'insolvente civile tra regole di concorso e meritevolezza degli interessi*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, Milano, 2015, p.1348

HARPER G., *Institutional Conditions for Entrepreneurship*, Peter Boetke & Sanford Ikeda eds., 1998, p. 251

JEANTET L.-VALLINO P., *Classi e categorie di creditori*, in *IFallimentarista.it*, 2018

MANENTE D., *Profili della disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)*, in *Studium Juris*, 2012, p. 987

MARASÀ G., *Società e associazioni forensi dopo le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 141, l. 4 agosto 2017, n. 124: prime considerazioni e interrogativi*, in *Giur. Comm.*, 2018, p. 28

MARCUCCI M., *L'insolvenza del debitore civile e "fresh start", le ragioni di una regolamentazione*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2004, II, p. 221.

MODICA L., *Il piano del consumatore sovraindebitato: tentativi di riforma e prospettiva europea*, in *Europa e Diritto Privato*, n. 3-2016, p.617

MOSCO G.D., *I fondi di risoluzione*, in *Diritto della Banca e del mercato finanziario*, 2017, p. 665

MOSCO G.D., *Notarelle sulla legge in materia di professioni non organizzate*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2013, p. 888

NONNO G.M., *Il presupposto soggettivo di ammissibilità e il contenuto del piano*, in *Sovraindebitamento e usura*, Ferro M. (a cura di), Milano, 2012

PASQUARIELLO F., *Le procedure di sovraindebitamento alla vigilia di una riforma*, in *Le Nuove Leggi Civili Commentate*, n. 3-2018, p. 732

SANTORO-PASSARELLI F., *Istituzioni di diritto civile*, I, Napoli, 1945

STANGHELLINI L., *"Fresh start": implicazioni di "policy"*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2004, II, p. 437.

TABB C.L., *The Law of Bankruptcy*, Westbury, NY, Foundation Press, 1997

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Giurisprudenza di merito

Tribunale di Pistoia, 26 aprile 2017 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/17339>

Tribunale di Torino, 7 agosto 2017 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/18576>

Tribunale di Udine, 14 maggio 2018 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/19900>

Tribunale di Palermo, 11 luglio 2017

Tribunale di Rovigo, 13 dicembre 2016 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/16453>;

Tribunale di Milano, 16 maggio 2015 in

<http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/13047/fallimentare>

Tribunale di Milano, 11 aprile 2011, in *Fall.*, 2011, 1229

Tribunale di Milano, 6 dicembre 2017, in *Ilfallimentarista.it*
Tribunale di Ascoli Piceno, 4 aprile 2014 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13731>
Tribunale di Forlì, 25 giugno 2017, in *Ilsocietario.it*
Tribunale di Rimini, 12 marzo 2018 in <https://www.unijuris.it/node/4035>
Tribunale di Milano, 18 agosto 2016 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/15860>
Tribunale Pistoia, 27 dicembre 2013 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/9947>,
Tribunale di Pistoia, 23 febbraio 2015;
Tribunale Livorno, 20 febbraio 2017;
Tribunale Grosseto, 9 maggio 2017 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/18054>
Tribunale Bologna, 1° ottobre 2018
Tribunale Ascoli Piceno, 4 aprile 2014 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/13731>
Tribunale Verona 8 maggio 2015, in www.unijuris.it
Tribunale Santa Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017, in www.ilcaso.it
Tribunale Napoli Nord 5 dicembre 2017, in www.ilcaso.it
Tribunale Pistoia 8 gennaio 2014, in Foro it, 2015, I, 316
Tribunale Pistoia, 27 dicembre 2013, in www.ilcaso.it
Tribunale Bologna, 1° ottobre 2018
Tribunale di Ravenna, 10 marzo 2017, in Fall., 2017
Tribunale di Udine, 4 gennaio 2017, ilcaso.it
Tribunale di Rimini, 19 aprile 2018, ilcaso.it)
Tribunale di Ravenna 17 dicembre 2014, in www.ilcaso.it
Tribunale di Torre Annunziata, 12 dicembre 2016, ilcaso.it
Tribunale di S. Maria Capua Vetere 14 febbraio 2017, in www.ilcaso.it
Tribunale di Catania, 17 febbraio 2015
Tribunale di Catania 24.6. 2014
Tribunale di Catania 17.6.2014
Tribunale di Catania, 27.5.2015
Giurisprudenza di legittimità
Cassazione civile, 1° febbraio 2016, n. 1869 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14147>
Cassazione civile, 4 febbraio 2009, n. 2711 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/1993>
Giurisprudenza comunitaria
Corte di Giustizia UE, 19 novembre 2015, n. 74 in <http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/14454>.

* Lo scritto trae origine dall'omonima relazione presentata alla giornata di studi del 27 novembre 2018 su "Crisi da sovraindebitamento: disciplina attuale e prospettive future", organizzata dall'Università LUISS Guido Carli in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura. Pur precedente all'approvazione del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a opera del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il testo contiene alcune indicazioni relative alla riforma operata dal codice che entrerà in vigore il 15 agosto 2020.